

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 894 del 21 agosto 2023

Emergenza sismica del 20 e 29 maggio 2012 - Regione Lombardia - Adempimento delle prescrizioni di cui al comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2023, con legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «*misure urgenti per la crescita del Paese*», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'articolo 10, comma 13, con il quale vengono stanziati fondi per consentire, nelle aree terremotate, l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 «*disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2016)*» ed in particolare l'articolo 1, commi 443 e 444, con i quali vengono stanziati in favore del Commissario delegato per la Lombardia fondi specifici, rispettivamente: per soddisfare le ulteriori esigenze derivanti dalla messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, delle strutture destinate alla produzione agricola e per il completamento delle attività connesse alla ricostruzione privata.

Visti, inoltre:

- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 «*proroga e definizione di termini*», convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ed in particolare l'articolo 14, comma 6-quater;
- il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 «*disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*», convertito con modificazioni dalla l. 12 dicembre 2019, n. 156 ed in particolare l'articolo 9, comma 1;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 «*misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed in particolare l'articolo 57, comma 12, 13 e 16;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 «*bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale*

per il triennio 2021-2023» ed in particolare l'articolo 1, commi 949 e 950;

- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «*bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*» ed in particolare l'articolo 1, comma 459.

Ricordato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*», all'articolo 1, comma 356, aveva introdotto il differimento dei termini di pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. ai Comuni terremotati, così come indicati nell'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° giugno 2012.

Dato atto del fatto che la successiva legge 27 dicembre 2017, n. 205 «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di stabilità 2018)*», all'articolo 1, comma 762, ha stabilito che «*Entro il 31 gennaio 2018, i Commissari delegati titolari delle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 44 milioni di euro, corrispondente all'importo accantonato per far fronte agli oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*».

Ricordato, inoltre, che, successivamente alla promulgazione della norma di cui al precedente paragrafo, è stato necessario interloquire con il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di ottenere l'esatta quantificazione del debito per ambito regionale.

Dato atto che solo con nota 26 giugno 2018, protocollo n. 12934, il Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ha reso noto al Commissario delegato per la Lombardia la quota di spettanza, pari a € 11.168.585,56.

Dato atto altresì che, in quella data, le risorse assegnate al Commissario delegato risultavano quasi interamente già rivate per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata e che pertanto non si disponeva di risorse libere sufficienti a coprire il debito nell'immediatezza.

Rilevato che stante la progressiva conclusione di molti interventi, soprattutto di quelli legati alla ricostruzione privata delle civili abitazioni, si sono accertate importanti economie, tali da proporre al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con note del Soggetto Attuatore 19 aprile e 25 luglio 2023, rispettivamente con protocolli n.C1.2023.0000692 e n.C1.2023.0001099, la possibilità di restituzione della somma indicata, mediante utilizzo di diverse somme residue, appartenenti a fondi originariamente vincolati per i quali si è esaurito il bisogno.

Preso atto che tali somme residue sono così meglio rappresentate:

- quanto a € 1.251.508,48, appartenenti a residui del fondo cd. INAIL, di cui all'articolo 10, comma 13, del d.l. n. 83/2012 e s.m.i., per i quali si sono esauriti i n.6 bandi effettuati;
- quanto a € 2.088.414,20, appartenenti a residui del rifinanziamento del medesimo fondo cd. INAIL, di cui all'articolo 1, comma 443, della legge n. 208/2015;
- quanto a € 20.100,00, appartenenti a residui per il ristoro di interessi derivanti dal differimento di mutui privati, erogati al Commissario ai sensi dell'articolo 14, comma 6-quater, del d.l. n. 244/2016 e per i quali le Banche hanno dichiarato l'assenza di richieste;
- quanto a € 13.400,00, appartenenti a residui per il ristoro di interessi derivanti dal differimento di mutui privati, erogati al Commissario ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.l. n. 123/2019 e per i quali le Banche hanno dichiarato l'assenza di richieste;
- quanto a € 1.005.000,00, appartenenti a residui per il ristoro di interessi derivanti dal differimento di mutui privati, erogati al Commissario ai sensi dell'articolo 57, comma 16, del d.l. n. 104/2020 e per i quali le Banche hanno dichiarato l'assenza di richieste;

Serie Ordinaria n. 36 - Venerdì 08 settembre 2023

- quanto a € 100.500,00, appartenenti a residui per il ristoro di interessi derivanti dal differimento di mutui privati, erogati al Commissario ai sensi dell'articolo 1, comma 949 e 950, della legge n. 178/2020 e per i quali le Banche hanno dichiarato l'assenza di richieste;
- quanto a € 769.454,40, quali residui annuali del rifinanziamento dell'articolo 3-bis, del d.l. n. 95/2012 e s.m.i. per spese di personale;
- quanto a € 5.920.208,48, appartenenti a residui di somme accreditate al Commissario ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della legge n.208/2015 e destinati al completamento della ricostruzione privata;

per un importo complessivo di € 11.168.585,56.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio IX, del 31 luglio 2023, protocollo n. 209760, con la quale, «*su conforme avviso del Gabinetto, si rappresenta che non sussistono impedimenti all'utilizzo delle risorse residue, qualora effettivamente disponibili*», per la copertura della somma richiesta al Commissario delegato con il citato articolo 1, comma 762, della legge n. 205/2017.

Dato atto che le somme così come sopra riportate sono effettive economie e che pertanto risultano essere disponibili, libere e non destinate al finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione.

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla restituzione allo Stato dell'importo di € 11.168.585,56, così come disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di stabilità 2018)*», all'articolo 1, comma 762, e dalla nota 26 giugno 2018, protocollo n.12934, del Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Ritenuto altresì di incaricare il Soggetto Attuatore del relativo versamento a valere sul Bilancio dello Stato, nei modi e nei termini che saranno indicati.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. la restituzione allo Stato dell'importo di € 11.168.585,56, così come disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di stabilità 2018)*», all'articolo 1, comma 762, nei termini precisati con la nota 26 giugno 2018, protocollo n.12934, del Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, attingendo alle risorse residue meglio indicate in premessa;

2. di incaricare il Soggetto Attuatore del relativo versamento a valere sul Bilancio dello Stato, nei modi e nei termini che saranno indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013, per quanto rispettivamente applicabile.

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana